

N°45657

di protocollo

N° 404/A/ECO del 26 ottobre 2015



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Bolton Alimentari SpA con sede legale e impianto a Cermenate in via Luigi Einaudi 18/22. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.59/A/ECO del 24/10/2012 e smi, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, per la sostituzione di una caldaia e l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Bolton Alimentari SpA con sede legale e impianto a Cermenate in via Luigi Einaudi 18/22. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.59/A/ECO del 24/10/2012 e smi, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, per la sostituzione di una caldaia e l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTO il P.D. n. 59/A/ECO del 24 ottobre 2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 11102 del 04/10/2007 e s.m.i., ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATE le successive modifiche non sostanziali dell'AIA richieste dalla ditta di cui trattasi e autorizzate con P.D. n. 114/A/ECO del 18/12/2013 e P.D. n.354/A/ECO del 10/10/2014;

ATTESO che il SUAP del Comune di Lomazzo con nota del 10/09/2015, in atti provinciali prot.n. 38410 del 14/09/2015, ha trasmesso l'istanza presentata dalla Bolton Alimentari Spa di modifica non sostanziale dell'AIA per la sostituzione di una caldaia e l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dalla ditta di cui trattasi, inoltrata dal SUAP di Lomazzo con nota prot.n.6547 del 16/10/2015;

RICHIAMATA la DGR 6 agosto 2012 n.3934 "*Criteria per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale*";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;



- la descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alla modifica non sostanziale, ferme restando le prescrizioni riportate nel medesimo allegato tecnico;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in Cermenate, Via Einaudi 18/22, gestito da Bolton Alimentari Spa;
2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 59/A/ECO del 24/10/2012 e successive modifiche, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale.
4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

5. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto;
6. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.



DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Allegato A al P.D. n. 404/A/ECO del 26/10/2015

Gestore: Bolton Alimentari Spa
Sede Legale e operativa: Cermenate, Via Einaudi 18/22

1. Descrizione della variante non sostanziale

La variante all'autorizzazione in essere riguarda:

1. Sostituzione del generatore di vapore M166 da 6.9 MW con un nuovo generatore a metano di potenza pari a 13,95 MW all'interno del locale centrale termica. La portata dell'emissione E33 associata a tale caldaia sarà incrementata fino a 8.200 Nmc/h.
2. Installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza a servizio del nuovo generatore di vapore in modo da garantire il funzionamento dello stesso anche in caso di black out elettrico per completare le lavorazioni in corso. Il gruppo elettrogeno sarà posizionato all'interno di un container insonorizzato nel piazzale adiacente la centrale termica.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

B 2 IMPIANTI TECNICI

B 2.1 Centrale Termica di Stabilimento

Allo stato attuale la centrale termica di stabilimento è composta da 3 generatori di vapore funzionanti a gas metano. I generatori sono utilizzati per la produzione di vapore ad uso tecnologico e di riscaldamento. Il loro funzionamento dipende dalle richieste di produzione.

Con il presente atto viene autorizzata la sostituzione del generatore di vapore M166 con uno di nuova generazione avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

Sigla unità	Sigla emissione	Tipo di impiego	Anno di costruzione	Tipo di macchina	Ore di funzionamento (ore /anno) Dati indicativi	alimentazione	potenza
M165	E34	Generatore di vapore	1987	Vap. 8,4 ton	5280	Metano	13.950 kw 11.994.841 kcal/h 20 t vapore/h
M166	E33	Generatore di vapore	2015	Vap. 20 ton	5280	Metano	13.950 kw 12.000.000 kcal/h 20 t vapore/h
M 167	E32	Generatore di vapore	2006	Vap. 20 ton	2640	Metano	6.048 kw 5.200.000 kcal/h 8,4 t vapore/h

Tab. B.1 – Dati relativi agli impianti termici di stabilimento (post modifica)

La potenzialità totale, una volta realizzata la sostituzione del generatore di vapore, sarà pari a 33.948 kw.

Per la conduzione del locale Centrale Termica, Bolton si avvale di 3 fochisti provvisti di patentino ai sensi della Legge n.615/1966 e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. del 22 dicembre 1970, n. 1391).



I due serbatoi (T1 e T2) un tempo utilizzati per lo stoccaggio dell'olio BTZ sono stati dismessi e bonificati (la procedura di inertizzazione è attualmente in corso).

B 2.6 Gruppi elettrogeni

In caso di interruzione della corrente elettrica entrano in funzione due gruppi elettrogeni: **M170** con potenza nominale di 620kw e **M326** con potenza nominale di 650kw entrambi funzionanti a gasolio. Le emissioni generate sono saltuarie, utilizzando questi macchinari solo in caso di emergenza. La ditta intende installare un nuovo gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio a servizio del nuovo generatore di vapore M166, l'elenco dei gruppi elettrogeni è così aggiornato:

Sigla unità	Sigla emissione	Tipo di impiego	Anno di costruzione	Tipo di macchina	Ore di funzionamento (ore /anno) Dati indicativi	alimentazione	potenza
M170	E37	Gruppo elettrogeno di emergenza	2006	Gruppo elettrogeno	emergenze	GASOLIO	620 kW
M326	E54	Gruppo elettrogeno di emergenza	2013	Gruppo elettrogeno	emergenze	GASOLIO	650 kW
M375	E58	Gruppo elettrogeno di emergenza	2015	Gruppo elettrogeno	emergenze	GASOLIO	572 kW

Tab. B.6 – Dati relativi ai gruppi elettrogeni di emergenza (post modifica)

B.3 Elenco macchinari

Nella tabella B.8 è aggiornata la riga relativa alla centrale termica M166 e inserita la riga relativa al gruppo elettrogeno M375:

sigla	Reparto	Linea Riempimento/Imballaggio associata	Macchinari utilizzati	sigla emiss.	Tipo emissione
M166	Impianti tecnici di servizi		Centrale termica produzione vapore 20 t vap/h	E33	Emissione caldaia 13950 kw
M375	Impianti tecnici di servizi		Gruppo elettrogeno di emergenza	E58	Emissione impianto di emergenza

**B.6.2 Risorse energetiche**

La tabella B.15 è così aggiornata

Cod. Attività	Cod IPPC	EMISSIONE	Tipologia impianto	Caratteristiche Elemento	Localizzazione impianto	Pot. nominale	Pot. nominale	Pot.	Combustibile Utilizzato
						kw	MW	Kcal/h	
1 - Caldaia	M168	E35	Generatore di calore ad uso riscaldamento	Generatore di calore ARCA PRK 350	Locale centrale termica palazzina uffici	349	0,349	300.000	Gasolio
1 - Caldaia	M167	E32	Generatore di vapore ad uso riscaldamento e tecnologico	Pot. = 8,4 ton vap/h Matr. PR2138 N. Fabbrica: 5913	Locale centrale termica produzione	6.048	6,048	5.200.000	Metano
1 - Caldaia	M166	E33	Generatore di vapore ad uso riscaldamento e tecnologico	Pot.= 20 ton/h	Locale centrale termica produzione	13.950	13,950	12.000.000	Metano
1 - Caldaia	M165	E34	Generatore di vapore ad uso riscaldamento e tecnologico	PB200 Pot.= 20 ton vapore/ora Mod. PB200EU N. Fabbr. = 8516	Locale centrale termica produzione	13.950	13,950	11.994.841	Metano
10 - Motore	M170	E37	Gruppo elettrogeno di emergenza	Mod- P635 Matricola: 6186	Locale gruppo elettrogeno	620	0,620	533.100	Gasolio
10 - Motore	M174	E17	Motopompa antincendio	N. serie Motore 6034556 Matricola Controller 20367901 Mot. 09-90A/B	Locale Motopompa	190,0	0,190	163.370	Gasolio
10 - Motore	M175	E16	Motopompa antincendio	N. serie Motore 6035999 Matricola Controller 20367902 Mot. 09-90A/B	Locale Motopompa	190,0	0,190	163.370	Gasolio
10 - Motore	M163	E22	Motopompa emergenza riserva idrica		Centrale Idrica n. 1 TAI	30,0	0,030	26.874	Gasolio
10 - Motore	M326	E54	Gruppo elettrogeno di emergenza		Locale gruppo elettrogeno – edificio G	650	0,650	558.900	Gasolio
10 - Motore	M375	E58	Gruppo elettrogeno di emergenza		Container	572	0,572	491.831	Gasolio

Tab. B.15 – Impianti per la produzione di energia (post modifica)



C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera

Nella tabella C.1 è aggiornata la riga relativa alla centrale termica M166 e inserita la riga relativa al gruppo elettrogeno M375:

sigla emiss.	Tipo emissione	sigla macch.	Reparto	Linea Riempimento/Imballaggio associata	Macchinari utilizzati
E33	Emissione caldaia 13950 kw	M166	Impianti tecnici servizi di	/	Centrale termica produzione vapore 20 t vap/h
E58	Emissione impianto di emergenza	M375	Impianti tecnici servizi di	/	Gruppo elettrogeno di emergenza

E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria

E.1.1 limiti per le emissioni in atmosfera

In adeguamento ai valori limite di emissione fissati nell'allegato alla D.G.R. n.3934/2012 per gli impianti a focolare, i limiti in concentrazione per le emissioni autorizzate connesse agli impianti termici sono così modificati:

Emissione	Combustibile	Impianto	INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]
E 32	Metano	Generatori di vapore riscaldamento e processo produttivo M165	CO	100
			NOx	200
E 33	Metano	Generatori di vapore riscaldamento e processo produttivo M166	CO	100
			NOx	120
E 34	Metano	Generatori di vapore riscaldamento e processo produttivo M167	CO	100
			NOx	200

Per gli impianti termici il valore di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Tabella E1 - Limiti Emissioni in atmosfera (impianti termici)

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

Per la messa in esercizio e a regime degli impianti nuovi od oggetto di modifica, devono essere rispettate le seguenti procedure:

1. Il Gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.
2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.



3. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Entro 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti nuovi od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.
- Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
 - gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.
 - Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza ANNUALE a partire dalla data di messa a regime degli impianti.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

Il nuovo impianto di produzione di energia M166, autorizzato con il presente atto, dovrà rispettare fin da subito tutte le prescrizioni pertinenti previste nell'allegato alla D.G.R. n.3934/2012. Resta invariato il termine del 31 dicembre 2019 per l'adeguamento alla suddetta DGR degli altri due impianti di produzione di energia esistenti M165 e M167.

E.3 RUMORE

E.3.3 Prescrizioni generali

Il Gestore dovrà provvedere all'aggiornamento della valutazione di impatto acustico entro 3 mesi dalla messa a regime del nuovo generatore di vapore con le modalità indicate nell'AIA.



F.3.3 Aria

Le seguenti tabelle individuano per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametro (*)	E32	E33	E34	Modalità di controllo		Metodi (**)
				Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)	x	x	x		annuale	pr EN 15058
Biossido di carbonio (CO ₂)	x	x	x		annuale	Direttiva emission trading - Linee guida 2004/156/CE (Metodo di calcolo)
Ossidi di azoto (NO _x)	x	x	x		annuale	UNI 10878 o pr EN 14792

Tabella F6 – Inquinanti monitorati

NOTE:

* Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

**Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

F.4.2 Aree di stoccaggio

Vengono eliminate dalla "Tabella F13 – Verifica delle aree di stoccaggio" le righe relative ai serbatoi T1 e T2, un tempo utilizzati per lo stoccaggio dell'olio BTZ, che sono stati dismessi e scollegati.